


		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



AUTORITA' REGIONALE

Stazione Unica Appaltante

Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

**PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PER LE AZIENDE SANITARIE
ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA**

Risposte alle richieste di chiarimenti del 29.07.2021 (FAQ)

#	Richiesta di chiarimenti	Risposta
1	Con la presente si chiede di fornire i dati necessari per la compilazione del modello F23 ai fini del pagamento dell'imposta di bollo di €16,00 richiesto dalla documentazione di gara.	<i>Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 13 del disciplinare di gara.</i>
2	Con riferimento alla gara indicata in oggetto, con la presente siamo a chiedere conferma che, nell'offerta economica non devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza, alla luce della modifica introdotta dal correttivo all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, come sancito nelle sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1051/2016, T.R.G.A. Trentino -Alto Adige, n. 143/2017, T.A.R. Lazio n. 7042/2017	<i>Considerato che, ai sensi dell'art. 95, co. 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per i servizi di natura intellettuale, i costi della manodopera ed i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro non vanno indicati, pertanto gli operatori economici dovranno valorizzare sulla piattaforma telematica i suddetti campi obbligatori, inserendo il valore 0,00 (zero).</i>

<p>3</p>	<p>In riferimento alla gara emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla medesima, siamo a chiederVi, al fine di predisporre un'offerta di servizio quanto più possibile aderente alle esigenze di codesta rispettabile Azienda, la possibilità di avere la statistica sinistri degli ultimi cinque anni.</p> <p>Inoltre, chiediamo di indicarci gentilmente la scadenza esatta delle polizze RCT/O in quanto nel Capitolato Tecnico è indicata al 31/12/2020 e chiediamo copia di eventuali polizze in SIR o in franchigia.</p> <p>Con riferimento alla procedura in oggetto e all'art. 24 punto a.1 - Composizione dello staff tecnico dedicato all'erogazione del servizio- del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere se sarà possibile allegare i Curricula dei membri dello staff dedicato.</p> <p>Con riferimento all'art. 24 del Capitolato "Trattamento dei Dati Personali e obblighi di sicurezza" il quale prevede che "(...) La Regione e le Aziende, titolari del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai sinistri, designano il broker quale Responsabile del trattamento Dati (...)" si chiede conferma che in tema di Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il broker aggiudicatario assumerà il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati in luogo di Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo sia di quanto recentemente disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati.</p> <p>Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore.</p>	<p>Dai dati in nostro possesso si comunica che la media dei sinistri negli ultimi 5 anni è di circa 740</p> <p><i>La polizza RCT/O è stata prorogata di un ulteriore anno, pertanto la scadenza è da intendersi al 31/12/2021.</i></p> <p><i>Il punto A.1 dell'art.24 richiede che "L'operatore economico dovrà specificare la risorse che intende impiegare per l'erogazione del servizio, con descrizione sintetica delle relative professionalità competenze ruoli, responsabilità ecc."</i></p> <p><i>Non sono richiesti i curricula dei membri dello staff tecnico dedicato.</i></p> <p><i>Trattasi di tematica che riguarda la fase esecutiva del contratto per la quale l'Amministrazione Committente provvederà a concordare, con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, i ruoli in materia di trattamento dati con riferimento alle singole attività e ad attivare gli atti di competenza.</i></p>
----------	---	---

3	<p>L'attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>Con riferimento all'art. 9 del Disciplinare – Subappalto- che di seguito riportiamo “Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice [...] “ siamo a chiedere conferma che vi sia la possibilità di subappaltare nonostante venga indicato il contrario all'art. 13 comma II del Capitolato Tecnico – Divieti – e che di seguito riportiamo “Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali offerte dal Broker, è vietata ogni forma di subappalto ..(...)”. Si chiede quindi conferma che sia un refuso.</p>	<p><i>Si conferma la possibilità di subappaltare secondo quanto riportato all'art. 9 del Disciplinare di gara, anche alla luce degli orientamenti della corte di giustizia europea che preclude la possibilità di limitare il ricorso al subappalto.</i></p>
4	<p>In merito alla procedura di gara siamo a chiedere il numero di decimali consentito dopo la virgola per l'offerta economica. Chiediamo conferma che l'offerta economica vada espressa in ribasso percentuale. Chiediamo quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e se ci sono altre spese contrattuali da sostenere. Ci confermate che, al fine di rispettare il principio di equivalenza di cui all art. 68 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica nel rispettare le caratteristiche minime stabilite, dovrà essere redatta in verticale senza l'utilizzo di programmi di grafica che possano comprimere i testi? Si richiede se nel conteggio delle pagine dell'offerta tecnica possano ritenersi esclusi indice, copertina e eventuali curricula</p>	<p><i>Le percentuali di ribasso offerti dovranno essere espressi in cifre con massimo due cifre decimali dopo la virgola, come riportato al paragrafo 17 del disciplinare di gara.</i></p> <p><i>L'offerta economica va espressa in ribasso percentuale come specificato nel suddetto paragrafo 17.</i></p> <p><i>Per le spese di pubblicazione si rimanda a quanto riportato all'art.23 del disciplinare di gara.</i></p> <p><i>Per la redazione dell'offerta tecnica si rimanda a quanto indicato nell'allegato “Modello 6 – schema offerta tecnica”</i></p> <p><i>Nel conteggio delle pagine dell'offerta tecnica sono esclusi, una pagina iniziale di copertina, oltre a una (o più) pagine di indice del documento.</i></p>

<p>5</p>	<p>Per quanto concerne il pagamento dell'imposta di bollo, siamo a chiederVi cortesemente di confermarci che, in alternativa al modello F23 (per il cui versamento non è possibile utilizzare l'homebanking), potrà essere apposta alla domanda di partecipazione una marca da bollo da 16 Euro (debitamente annullata e conservata presso il broker per eventuali controlli da parte della Stazione Appaltante) o che il pagamento della stessa possa avvenire tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.</p> <p>In relazione all'eventuale nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall'art. 25 comma 5 dello schema di contratto "<i>Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento</i>", segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante ("Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi" e "Esonero dall'informativa in ambito assicurativo - c.d. catena assicurativa") dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati.</p>	<p><i>Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sono riportate al paragrafo 13 del disciplinare di gara.</i></p> <p><i>Il pagamento attraverso il modello F24 non è ammissibile in quanto è previsto solo per "documenti informatici fiscalmente rilevanti", come libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.</i></p> <p><i>In alternativa al modello F23 il pagamento dell'imposta di bollo, potrà essere assolta altresì applicando sulla domanda il contrassegno dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (marca).</i></p> <p><i>Si rimanda alla risposta al quesito n.3</i></p>
----------	--	--

5	<p>L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 - "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.</p>	
6	<p>In relazione alla procedura in oggetto, con riferimento all'offerta economica si chiede di confermare che, come previsto dall'articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'operatore economico non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Chiediamo altresì di confermare che possano essere allegati i Curricula Vitae delle risorse dedicate al servizio e che gli stessi non siano conteggiati nelle 40 facciate previste per la redazione dell'offerta tecnica.</p>	<p><i>Si rimanda alla risposta al quesito n.2</i></p> <p><i>Il punto A.1 dell'art.24 richiede che "L'operatore economico dovrà specificare la risorse che intende impiegare per l'erogazione del servizio, con descrizione sintetica delle relative professionalità competenze ruoli, responsabilità ecc.".</i></p> <p><i>Non sono richiesti i curricula dei membri dello staff tecnico dedicato.</i></p> <p><i>Per la redazione dell'offerta tecnica si rimanda a quanto indicato nell'allegato "Modello 6 – schema offerta tecnica"</i></p> <p><i>Nel conteggio delle pagine dell'offerta tecnica sono esclusi, una pagina iniziale di copertina, oltre a una (o più) pagine di indice del documento.</i></p>